



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Piero Francesco De Pietro, | Presidente |
| 2. Dr. Flora Scelza, | Consigliere |
| 3. Dr. Anselmo Del Fiacco, | Consigliere g.a. relatore |

All'udienza del 14/09/2020 nella causa RG 763/2016, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA,

TRA

INPS e INPS S.C.C.I. SpA, in persona del Presidente L.R.p.t., difeso dagli avv.ti Ida verrenzia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis, Vincenzo Di Maio e Luca Cuzzupoli, con sede centrale in Roma

appellanti

E

CARUSONE Nicola, difeso dall'avv. Saverio Della Corte, domiciliato in via Santagata 163, Villa di Briano (CE)

appellato

NONCHE'

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del L.R.p.t., difesa dall'avv. Teresa Canfora, domiciliata in Corso Umberto I n. 193, Pozzuoli (NA)

appellato

* * *

Con ricorso depositato al Tribunale di Napoli in data 19/11/2013, Carusone Nicola propose opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2013 00028819 02 000, notificato in data 10/10/2013, avente ad oggetto intimazione di pagamento di importi pari ad € 3.553,82 dovuti per mancato pagamento dei contributi di cui al Modello DM 10/V, relativi al periodo 01/2001-06/2001, assumendo che fosse intervenuta la prescrizione dei crediti contributivi vantati dell'INPS.

Si costituirono in giudizio INPS e SCCI SpA contestando la domanda e chiedendone il rigetto, essendo stato interrotto il decorso della prescrizione ed avendo il ricorrente riconosciuto il debito.

In primo grado rimase contumace Equitali Polis SpA.

Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 798/2015 del 23/11/2015, depositata in data 04/11/2015, in questa sede impugnata, accolse la domanda, dichiarando prescritto il



credito contributivo ed annullando l'avviso di addebito impugnato, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di prima istanza ritenne fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti per contributi previdenziali relativi all'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/95, non essendo stata validamente provata l'interruzione, in quanto la fotocopia della ricevuta della messa in mora del maggio 2007 prodotta dall'INPS, recava una firma non riconducibile al ricorrente Carusone (ma a tale Laino Carolina senza specificazione della qualità del ricevente) e presentava un timbro postale non leggibile. In ogni caso, sempre ad avviso del primo giudice, se anche si volesse ritenere valida tale messa in mora del maggio 2007, la prescrizione quinquennale sarebbe comunque poi maturata nel giugno 2006, trattandosi di crediti contributivi relativi al periodo gennaio- giugno 2001, essendo irrilevante la successiva messa in mora dell'INPS del 2011 perché intervenuta in un momento in cui la prescrizione era già maturata.

Con ricorso in appello depositato in data 25/03/2016, INPS e SCCI SpA hanno impugnato la predetta Sentenza n. 798/2015 del Tribunale di Napoli Nord e ne hanno chiesto l'integrale riforma, con vittoria di spese.

L'Istituto appellante ha rilevato che, nel caso di specie, il debito contributivo del ricorrente di primo grado era emerso dal confronto tra i dati contributivi dichiarati con i Modelli DM 10/M con i successivi dati retributivi dei modelli SA770. Ha, quindi, sostenuto che il Modello SA770 costituisce pacificamente riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. e che viene presentato l'anno successivo a quello di riferimento, con conseguente spostamento in avanti dei termini di prescrizione rispetto a quanto sancito nella sentenza impugnata.

Ad avviso dell'appellante, la presentazione del modello annuale O1/M nell'anno 2002 sarebbe sufficiente per sostenere da parte dell'appellato un esplicito riconoscimento del proprio debito nei confronti dell'INPS, con la conseguenziale attribuzione a detto atto della idoneità ad interrompere i termini di prescrizione.

La prescrizione, di conseguenza, ex art. 2935 c.c. sarebbe iniziata a decorrere dal 2002, e sarebbe stata poi interrotta con la diffida del 26/05/2007, cui applicare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Con memoria difensiva depositata in data 13.11.2018 si è ricostituito nella presente fase del giudizio l'appellato Carusone Nicola reiterando l'eccezione di prescrizione del credito e del relativo diritto, ed insistendo per la dichiarazione di inesistenza ed inefficacia di atti interruttivi.

Con memoria depositata in data 20.07.2018, si è costituita nel presente giudizio di appello, così instaurato, anche Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

All'udienza del 14/09/2020 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

* * *

Motivi della decisione

L'appello proposto dall'INPS è fondato e merita accoglimento.

1. Con il primo motivo d'appello, l'INPS ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato che la diffida del 26.05.2007 non può essere considerata come un



atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto la fotocopia della ricevuta di ritorno prodotta reca una firma non riconducibile al ricorrente Carusone (ma a tale Laino Carolina senza specificazione della qualità del ricevente) e con timbro postale non leggibile.

Ad avviso dell'Istituto appellante, invece, alla diffida in questione, inviata all'indirizzo di residenza dell'appellato, si applicherebbe la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., salvo prova contraria che nel caso di specie non è stata nemmeno allegata, dedotta e provata dall'originario ricorrente.

In punto di fatto, rileva il Collegio che vi è in atti, tra le produzioni dell'INPS di primo grado, una lettera raccomandata a.r., recante la data del 16.05.2007, ed indirizzata testualmente a "Ditta Carusone Nicola edilizia, via C. Levi, 11, 81030 Lusciano (CE)", con la quale l'INPS aveva comunicato di aver rilevato delle differenze retributive dal confronto tra i moduli DM10 e quelli SA/770, ed aveva contestualmente invitato il destinatario tra l'altro a "...regolarizzare la differenza di retribuzione utilizzando il DM10V entro 30 giorni...".

Una diffida di tale tenore è certamente idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.

Alla suddetta lettera è stata allegata anche la copia del relativo avviso di ricevimento postale, sul quale si evince che risulta apposto il timbro di spedizione "24 mag. 2007", e la data di ricezione manoscritta del 26/05/07, con sottoscrizione per ricevuta da parte di "Laino Carolina", segue poi timbro postale parzialmente illeggibile e sigla dell'operatore postale incaricato.

Orbene, ritiene il Collegio che tale diffida può considerarsi validamente recapitata al domicilio dell'opponente Carusone Nicola, e quindi è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.

In effetti, l'INPS ha inviato in data 16.05.2007 all'indirizzo del destinatario la richiesta di pagamento dei contributi dovuti, delle sanzioni e degli interessi, come emersi a seguito dell'accertamento risultante dal confronto tra i modelli DM10 e quelli SA/770 relativi all'anno 2001, e la raccomandata, recapitata presso l'indirizzo indicato, è stata regolarmente accettata.

La Corte intende dare continuità ai principi stabiliti dalla suprema Corte di Cassazione in materia di prova della ricezione di atti unilaterali e di prova del contenuto delle raccomandate (vedasi Cass. Sez. 3, n. 771 del 20/1/2004) secondo cui "con riferimento ad intimazione di pagamento spedita a mezzo di lettera raccomandata ad un soggetto senza indicarne l'indirizzo e ricevuta da familiare, la presunzione di conoscenza deriva dalla normativa postale relativa alla corrispondenza raccomandata, che impone all'incaricato alla consegna di recarsi, ove lo conosca, all'indirizzo del destinatario, quivi consegnando la lettera alle persone abilitate a riceverla, e di respingerla al mittente in caso contrario; pertanto l'attestazione della spedizione della raccomandata con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione; trattasi di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta dal destinatario provando con qualsiasi mezzo di non aver avuto notizia dell'atto senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che conteneva altro". (Cass. Sez. 3, n. 771 del 20/1/2004; Cass. Sez. 3, n. 771 del 20/1/2004).



Nello stesso senso è stato anche precisato (Cass. Sez. 3, n. 22133 del 24/11/2004) che "la lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza, ex articolo 1335 c.c., dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente" (in senso conforme v. anche Cass. Sez. Lav. n. 12078 del 18/8/2003, Cass. Sez. Lav. n. 12135 del 19/8/2003 e Cass. Sez. 3, n. 8180 del 9/9/1996).

Conseguentemente, tornando al caso di specie, deve ritenersi pienamente operante l'effetto interruttivo del termine di prescrizione delle pretese contributive relative all'anno 2001, effettuato dall'INPS con la lettera raccomandata a.r., in atti, recapitata il 26/05/07.

Occorre aggiungere che la diffida dell'INPS è stata recapitata al medesimo indirizzo ove l'opponente Carusone Nicola ha dichiarato di essere residente nel ricorso introduttivo del giudizio (in via C. Levi, 11, 81030 Lusciano CE), con conseguente presunzione di piena conoscenza ex art. 1335 c.c., anche in considerazione di mancata contestazione specifica, e di prova contraria sul punto. Prova ne sia il fatto che il successivo avviso bonario del 10/10/2011 spedito dall'INPS al medesimo indirizzo di cui sopra, è stato ricevuto personalmente da Carusone Nicola che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.

In definitiva, la lettera di raccomandata a.r. recapitata dall'INPS all'opponente in data 26/05/2007 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento dei contributirelativi all'anno 2001.

2. Una volta affermata la validità dell'atto interruttivo di cui sopra, osserva ulteriormente il Collegio che il *dies a quo* da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione è costituito dalla presentazione del Modello SA 770, avvenuta nell'anno 2002, e quindi la prescrizione non può essere calcolata a partire dal mese di luglio 2001, che è la scadenza del DM10 di giugno 2001, ma dal 2002.

In effetti, con la presentazione dei modelli annuali 01/M (ora SA770 ovvero denunce EMENS), il contribuente specifica le retribuzioni complessivamente corrisposte l'anno precedente ai propri lavoratori dipendenti, e tale atto costituisce riconoscimento del debito contributivo nei confronti dell'INPS ed è quindi è atto idoneo ad interrompere i termini di prescrizione.

Anche in questo caso la Corte d'appello, intende recepire e fare propri i principi stabiliti sul punto dalla Corte di legittimità secondo cui: - in tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello 01/M - con il quale il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente - pur essendo adempimento di un obbligo di legge e pur non determinata da libera individuale iniziativa, è atto che presuppone, come normativi requisiti di validità, consapevolezza del relativo contenuto e volontà di manifestarlo. Ne consegue che, in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello 01/M anzidetto, la dichiarazione in esso recata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (Civile Sent. Sez. L n. 14270/2015 del 08/07/2015; Cass. n. 13531/08; Cass. n. 2620/12).

Il modello 01/M risulta abolito ma i dati vengono comunque comunicati all'INPS attraverso la dichiarazione annuale unificata fiscale e previdenziale. In altri termini i dati



vengono riportati nel mod. 770 ed a cura Ministero delle Finanze vengono poi "girati" all'INPS.

In definitiva, per tutto quanto esposto, nel caso di specie, la prescrizione del diritto a richiedere il pagamento delle differenze contributive dovute all'INPS in relazione all'anno 2001, è stata prima validamente interrotta dalla presentazione del modello 770SA, ora EMENS, presentata l'anno successivo e precisamente a ottobre 2002, poi dalla diffida recapitata dall'INPS all'opponente in data 26/05/2007, successivamente dall'avviso bonario del 10/10/2011 (la cui ricezione non è contestata), ed infine dall'avviso di addebito n. 328 2013 00028819 02 000, notificato in data 10/10/2013, in questa sede impugnato.

L'INPS da parte sua, sin dalla prima difesa utile in primo grado, aveva dedotto ed eccepito che la prescrizione era stata interrotta dalla presentazione del modello 770 SA EMENS, che, per l'anno 2001 era presentato nel 2002. In appello, ha poi depositato formalmente (sub all.n.3) copia delle dichiarazioni fiscali SA770 per i redditi 2001 (presentate il 31/10/2002 per l'anno d'imposta 2001). Tali documenti possono essere ritualmente acquisiti in questa fase del giudizio in quanto era stata già tracciata una pista probatoria, e risultano ammissibili, utili e rilevanti per l'accertamento del fatto storico.

Infine, sul quantum, ad avviso del Collegio risultano correttamente quantificate e prive di errori evidenti, le somme dovute in relazione alle differenze contributive dovute per il periodo gen-2001 – giu.-2001, per sanzioni e interessi, come indicate nell'avviso bonario INPS del 10/10/2011 e poi riprodotte nell'atto in questa sede impugnato, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.

In definitiva, per tutti i motivi esposti, non potendosi ritenere maturata alcuna prescrizione, deve essere accolto l'appello proposto dall'INPS, e dichiarato che risultano dovuti i contributi e le sanzioni di cui all'avviso di addebito INPS oggetto di impugnazione, in quanto non prescritti.

Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso depositato in data 19.11.2013 da Carusone Nicola.

3. Per quanto riguarda le spese del doppio grado del giudizio, in considerazione della complessità delle questioni trattate, nonché del contrasto di giurisprudenza soprattutto di merito in ordine alla decorrenza della prescrizione (l'appellato ha richiamato giurisprudenza favorevole alle proprie tesi), nonché del comportamento processuale dell'INPS che ha prodotto solo in appello alcuni documenti utili alla decisione, sussistono le ragioni di legge per disporre l'integralcompensazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) In accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso depositato in data 19.11.2013 da Carusone Nicola;
- 2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Napoli, 14/09/2020

Il Consigliere relatore g.a. est.

(Dr. Anselmo Del Fiacco)

Il Presidente

(Dr. Piero Francesco De Pietro)

